

tra società dipendente dalla Banca Nazionale del lavoro per estinguere completamente il debito della S. B. E. C. A., surrogandosi la S. A. G. A. stessa nelle ragioni creditrici dell'Istituto.

L'estinzione anticipata del mutuo è prevista nel contratto originario di modo che l'Istituto non avrebbe alcuna ragione per opporsi alla richiesta suddetta che d'altra parte consentirebbe d'incassare immediatamente £ 186.511, per rate arretrate ed interessi di mora, oltre a £ 218.305, 98 rappresentanti il residuo credito per capitale al 31 luglio 1942 e di chiudere una partita che, per la situazione creata per la irregolare vendita di parte dei fondi ipotecati ha dato luogo finora a particolari difficoltà di esazione.

Il contratto originario di mutuo prevede peraltro che, in caso di anticipata estinzione del debito, la Società mutuataria debba corrispondere sulla somma da restituire una semestralità di interessi, ascendenti a £ 6.515, 50. La S. A. G. A. chiede invece che l'Istituto rinunci a tale facoltà.

Il Direttore generale sottopone la richiesta della S. A. G. A. al Consiglio che, mentre respinge l'abbandono della semestralità di anticipata rescissione, Vedi p. a. a pag. 13 rigo 26 vede il testo della seguente deliberazione